

6. — Regio Decreto 18 marzo 1923, n. 845, che sopprime l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

(Gazz. Uff. 24 aprile 1923, n. 96).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e dell'Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono revocati i compiti attribuiti all'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *f)* dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441.

Art. 2. — E' revocato il contributo dello Stato per la zona industriale da Roma al mare di cui al n. 4 della lettera *n)* dell'art. 18 del citato decreto, salvo per la parte già erogata.

Art. 3. — E' fatto obbligo all'Ente autonomo di presentare entro il 30 giugno 1923 una Società regolarmente costituita, per la assunzione della concessione della ferrovia Roma-Ostia Nuova.

Colla presentazione della predetta Società s'intenderà senz'altro soppresso l'Ente autonomo.

Con successivo decreto si provvederà a regolare la liquidazione dei rapporti dell'Ente autonomo con lo Stato e con gli altri Enti interessati particolarmente per quanto riguarda i compiti di cui alle lettere *c)* ed *e)* del ripetuto art. 2 del decreto istitutivo dell'Ente autonomo.

Art. 4. — Il contributo del 60 per cento per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia Nuova verrà corrisposto per la parte dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 1922 mediante sovvenzione annua, per il periodo di anni 20, comprendente l'ammortamento della somma corrispondente al contributo medesimo e relativi interessi al 6,50 per cento.

Tale sovvenzione potrà essere corrisposta per quote durante la costruzione in base a regolari certificati di avanzamento da rilasciarsi per periodi non inferiori a tre mesi, con decorrenza dalla data dei certificati stessi.

Sarà peraltro in facoltà dell'Amministrazione di trattenere sull'importo dei singoli certificati un decimo di garanzia sino alla liquidazione finale, che verrà fatta a lavori ultimati, dopo regolare visita di ricognizione della linea.

Le quote di sovvenzione, come sopra determinate, potranno essere vincolate a garanzia di operazioni finanziarie a norma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni di legge approvate con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per la imputazione delle spese di cui ai precedenti comma.

Art. 5. — Aperta all'esercizio la ferrovia Roma-Ostia Nuova, la somma di lire 30 milioni, con i relativi interessi 3 per cento, risultanti dal conto corrente istituito presso il tesoro con l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, diminuita delle quote che potessero essere devolute a favore dello Stato a scomputo della somma stessa in dipendenza della liquidazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, sarà trasformata in 35 annualità eguali posticipate, al predetto tasso del 3 per cento, giusta la convenzione stipulata con l'Ente medesimo il 5 febbraio 1920, in base al decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 52, ed approvata col R. decreto n. 122 in data 8 febbraio 1920.

La prima di tali annualità dovrà essere pagata dal concessionario della ferrovia, un anno dopo l'apertura all'esercizio della linea, e le altre annualità alla medesima scadenza negli anni successivi.

Art. 6. — Restano in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che non siano incompatibili con quanto è stabilito nel presente decreto.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI
— CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO